COMUNE DI FARNESE
PROVINCIA DI VITERBO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 30.04.2026

Indice generale

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 2. FORMA DI GESTIONE DEL ERVIZIO

Art. 3. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 4. SETTORI COMPETENTI

Art. 5. MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

Art. 6. ALLACCIO

Art. 7. SPESE DI ALLACCIAMENTO

Art. 8. CANONE ANNUALE

Art. 9. OMESSO PAGAMENTO

Art. 10. RIALLACCIO ALLA RETE

Art. 11. VARIAZIONI NELL'UTENZA E DISDETTA

Art. 12. TRASFERIMENTI

Art. 13. ALLACCI ABUSIVI

Art. 14. DIVIETI ED OBBLIGHI

Art. 15. ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

Art. 16. NORME FINALI

Art. 17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 1.
OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la fornitura del servizio dell'illuminazione votiva presso il cimitero comunale.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc.;
b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
c) le modalità di fornitura, di riscossione e di eventuale contenzioso;
d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione del servizio.

Art. 2.
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede al servizio di illuminazione votiva dei cimiteri comunali direttamente in economia tramite proprio personale dipendente. E' fatta salva la possibilità di individuare successivamente da parte dell'Amministrazione Comunale altra forma di gestione tra quelle previste dalla legge.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3.
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono deliberate dall'Organo competente e possono essere annualmente aggiornate in relazione all'andamento dei costi dell'energia elettrica e delle spese di gestione.
2. Qualsiasi modifica della tariffa si intende notificata con la semplice pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio Comunale e l'utente, in caso di non accettazione di tali modifiche, ha facoltà di risoluzione del contratto, da comunicare con le modalità di cui all'art. 11.
3. Qualora vi sia una mancata adozione del provvedimento che determini un diverso ammontare delle tariffe, le stesse si intendono automaticamente confermate di anno in anno.

Art. 4.
SETTORI COMPETENTI

1. Le competenze tecniche sono espletate dal Settore Tecnico.
2. Le competenze amministrative sono espletate dal Settore Finanziario e dal Settore Amministrativo.

Art. 5.
MODALITÀ DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio prevede l'accensione continuativa (giorno e notte) dell'utenza delle lampade votive, assicurando l'illuminazione a tutti i cittadini che ne facciano richiesta, laddove tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito annualmente con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, per un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre non pervenga da parte dell'utente formale richiesta di disdetta.
4. Il pagamento del canone annuo dovrà avvenire entro il termine indicato nell'avviso di pagamento e sarà riferito all'intera annualità.
5. Ove si accerti, su segnalazione dell'utente, il mancato funzionamento dell'impianto, il Comune provvede al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
6. L'eventuale sospensione del servizio per interruzione dell'energia elettrica per lavori o per

qualsiasi causa di forza maggiore non comporta rimborsi agli utenti. E' cura del Comune provvedere nel modo più celere al ripristino del servizio.

Art. 6.
ALLACCIO

1. La fornitura del servizio ha inizio con la presentazione del modello di richiesta di allaccio di luce votiva che potrà essere inoltrata in qualunque momento dell'anno.
2. La richiesta dovrà essere redatta su apposito modulo e dovrà riportare le generalità del richiedente, la residenza, il codice fiscale, i contatti per le comunicazioni, il nominativo del defunto, i dati della sepoltura alla quale la luce è destinata ed impegnerà il richiedente a guisa di ordinario contratto.
3. Il servizio sarà attivato entro 30 giorni dalla richiesta dell'allacciamento, mediante l'installazione dell'apparecchiatura di illuminazione.
4. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Farnese o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente e la fornitura dei portalampade e lampadine, escludendo qualsiasi opera decorativa ed artistica.

Art. 7.
SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. Il richiedente è tenuto a versare un'unica volta un contributo fisso, stabilito dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo, a titolo di rimborso spese: esso comprende le spese di allacciamento e derivazione, piccoli lavori di muratura, nonché fornitura ed installazione del portalampada e della prima lampadina .
2. Limitatamente all'anno di attivazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e al pagamento del contributo fisso di cui al comma 1, deve essere versato l'importo relativo al primo canone, calcolato dal programma gestionale in uso partendo dal giorno di attivazione del servizio.

Art. 8.
CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito a fronte del pagamento, in unica soluzione, del canone annuale (tariffa) come stabilito ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
2. Il canone annuale deve essere pagato tramite versamento al Comune con le modalità indicate dallo stesso. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sull'avviso di pagamento. Limitatamente all'anno di attivazione e di eventuale ripristino, il pagamento del canone è dovuto come previsto dal comma 2 dell'art.7.
3. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale fornito dall'Amministrazione, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.
4. Al canone viene applicata l'IVA corrente ed al suo ammontare potranno essere aggiunte le spese di stampa e spedizione degli avvisi se e nella misura dovuta, in base alla modalità di invio dell'avviso di pagamento.
5. La mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esonera gli utenti dall'effettuare ugualmente il versamento del canone in vigore.

Art. 9
OMESSO PAGAMENTO

1. Trascorso il termine di 365 (trecentosessantacinque) giorni dalla scadenza indicata nell'avviso di pagamento,senza che l'utente abbia effettuato il pagamento, l'Amministrazione Comunale, anche senza ulteriore avviso, provvede a interrompere l'erogazione del servizio e all'eventuale recupero della somma dovuta.

Art. 10
RIALLACCIO ALLA RETE
1. Qualora, in seguito ad omesso pagamento, l'utente voglia ripristinare la luce votiva, questi deve effettuare una nuova richiesta con relativo pagamento delle spese di allacciamento di cui all'art. 7, previa estinzione del debito pregresso.

Art. 11.
VARIAZIONI NELL'UTENZA E DISDETTA
1. Le variazioni dei dati relativi all'utenza, dichiarati al momento della richiesta di allaccio, possono riguardare l'indirizzo e/o il nominativo dell'intestatario della richiesta di fornitura del servizio per eventuale subentro.
2. Le suddette variazioni devono essere comunicate al Comune, nel più breve tempo possibile, con nota scritta da far pervenire all'Ufficio Tributi tramite il protocollo o direttamente all'ufficio interessato.
3. Gli avvisi di pagamento restituiti al Comune per irreperibilità del destinatario, dovuta alla mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato, o di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art. 10.
4. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le modalità di cui al comma 2, ed avrà efficacia dal primo mese successivo alla data della richiesta.
5. In caso di cessazione/disdetta dell'utenza, il canone dell'anno è computato per intero se la richiesta avviene a fattura già emessa, in caso contrario il canone verrà computato parzialmente cioè dal 1 gennaio fino alla data di presentazione della cessazione.

Art. 12
TRASFERIMENTI
1. Nel caso che una salma, resti mortali o ceneri vengano trasferiti in un'altra zona del cimitero comunale per motivi non dipendenti dal Comune, qualora si intenda continuare ad usufruire del servizio di illuminazione votiva, l'utente deve compilare l'apposito modulo di richiesta per attivazione del servizio, che si configura come una nuova utenza, con contemporanea disdetta della precedente luce votiva, così come previsto dall'art. 7 comma 1 del presente Regolamento, tenendo conto del pagamento del canone effettuato per l'anno in corso relativamente alla sepoltura precedente.

Art. 13
ALLACCI ABUSIVI
1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente, il Settore Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio.
2. La regolarizzazione della posizione avviene con la richiesta di allaccio (art. 6 del Regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno nel quale l'abuso è stato rilevato.

Art. 14
DIVIETI ED OBBLIGHI
1. E' vietato all'utente intervenire, anche tramite terzi autorizzati, sull'impianto d'illuminazione votiva, sostituire ed asportare lampadine, modificare o danneggiare gli impianti, eseguire allacciamenti abusivi, cedere la corrente elettrica, valersi delle installazioni per adattarle ad altri sistemi d'illuminazione.
2. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva qualunque altra azione civile o penale, rimandando al Comune la facoltà di interrompere il servizio stesso.
3. E' compito dell'utente comunicare tempestivamente ogni guasto o rottura dell'impianto.

Art. 15
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME
1. Le disposizioni del presente regolamento decorrono dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione .
2. E' comunque abrogata qualsiasi disposizione del Comune precedente o contraria a quanto stabilito nel presente regolamento.

Art. 16
NORME FINALI
1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del Codice Civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.

Art. 17
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi dell'art. 12 e s.s. del Regolamento UE 679/2016 e del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, il Comune di Farnese tratta i dati personali forniti dall'interessato in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il titolare del trattamento è il Comune di Farnese.